



COMUNE DI CORTALE

Via F. Turati n° 18 88020 Cortale Prov. di Catanzaro - Tel. 0968.76018-76937; Fax 0968.755805;
P. Iva: 00297780793; internet: www.comune.cortale.cz.it

PROVVEDIMENTO SINDACALE n. 3 del 20.03.2020

Oggetto: D.P.C.M. 03/04/08/09 marzo 2020 - Ordinanze del Presidente del Consiglio Regionale n. 3/4/12 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

**IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”
RACCOMANDA**

IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA DAL COMUNE DI CORTALE

- ❖ Divieto di spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Cortale nonché all'interno dello stesso Comune per motivi diversi dal D.P.C.M. ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In ogni caso sono vietati gli assembramenti con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità riguardano l'acquisto di beni essenziali come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questo caso si raccomanda di contingentare gli spostamenti (esempio limitare al massimo le uscite e in ogni caso un solo componente per nucleo familiare).
- ❖ Chiusura di tutte le attività commerciali nella giornata di domenica ad eccezione delle edicole, le farmacie e parafarmacie secondo orari e turni prestabiliti.
- ❖ Divieto assoluto di sostare sulle panchine di piazze, ville e luoghi pubblici.
- ❖ Divieto di circolazione all'interno del territorio comunale di veicoli e pedoni se non per comprovati motivi o comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- ❖ Divieto di esercitare la vendita di prodotti alimentare in forma ambulante su tutto il territorio comunale.
- ❖ Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.
- ❖ Sono soppresse le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- ❖ Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- ❖ Sono consentite le attività di ristorazione solo mediante consegne a domicilio nel rispetto delle regole di distanza e igiene.
- ❖ E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
- ❖ Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- ❖ È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
- ❖ Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- ❖ Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
- ❖ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- ❖ sono sospese le attività dei luoghi di culto.
- ❖ sono sospese le attività delle palestre.
- ❖ sono sospese tutte le attività scolastiche.

Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati.

Il Servizio di Polizia Locale e della forza pubblica sono incaricati di verificare il rispetto del presente provvedimento e applichino le sanzioni previste nel caso di inosservanza della stessa.

Le restrizioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9.

Cortale, lì 20.03.2020

**Il Sindaco
Dott. Agr. Francesco Scalfaro**